


EMISSIONE OBBLIGAZIONE imprebanca S.p.A.
T.V. – Euribor 3M + 1,82%
03/08/2015– 03/08/2020

Codice ISIN IT0005125130

REGOLAMENTO DEL PRESTITO



**Prestito obbligazionario “imprebanca S.p.A. T.V. Euribor 3M + 1,82%
03/08/2015 – 03/08/2020**

Codice ISIN IT0005125130

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Art. 1 – Emittente

Le obbligazioni (di seguito anche prestito obbligazionario) sono emesse da “imprebanca S.p.A.” (l’ “Emittente” o la “Banca”), codice ABI 3403 e sono soggette al presente Regolamento.

Art. 2 – Caratteristiche del prestito obbligazionario

Il prestito obbligazionario “imprebanca S.p.A. T.V. Euribor 3M + 1,82% 03/08/2015 – 03/08/2020” ammontare nominale pari a Euro 6.000.000 è costituito da massimo n. 60 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 (centomila) ciascuna, non frazionabili. La valuta di denominazione del prestito è l’Euro.

Art. 3 – Periodo di emissione

Il prestito potrà essere sottoscritto dal 29/07/2015 al 31/07/2015. Rimane ferma la possibilità per l’Emittente di chiusura anticipata del periodo di collocamento senza preavviso ed indipendentemente dalla sottoscrizione integrale o meno del prestito.

Art. 4 - Data di godimento

Le obbligazioni hanno godimento dal 03/08/2015.

Art. 5 – Prezzo e data di emissione e di rimborso

Le obbligazioni del presente prestito sono emesse alla pari il 03/08/2015 al prezzo di Euro 100.000 per ciascuna obbligazione di pari valore nominale.

Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale (alla pari) il 03/08/2020.

Art. 6 – Durata


La durata del prestito è di 5 anni a partire dal 03/08/2015 al 03/08/2020

Art. 7 – Modalità di rimborso

Il rimborso delle obbligazioni del presente prestito sarà effettuato in unica soluzione alla pari il 03/08/2020 senza deduzione di spese. A partire da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 8 – Interessi e cedole

Dalla data di godimento le obbligazioni sono fruttifere di interessi pagabili in cedole trimestrali posticipate con scadenza 03/08, 03/11, 03/02 e 03/05 di ciascun anno. Il tasso di interesse trimestrale lordo è fissato trimestrale pari all’Euribo3M + 1,82%, la base utilizzata per il calcolo è ACTUAL su 360. Il



tasso Euribor sarà quello rilevato, due giorni prima del primo giorno di godimento della cedola, sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 (ora dell'Europa centrale), da EBF (Banking Federation of the European Union) e da ACI (The Financial Market Association) e diffuso sui principali circuiti telematici. La prima cedola è pagabile il 03/11/2015. Imprebanca S.p.A. svolge la funzione di Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento.

Art. 9 – Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi. Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.239/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, qualora l'obbligazionista sia una società o un ente commerciale residente in Italia (cd. "soggetti lordisti"). Nessuna imposta sostitutiva è, altresì, dovuta sul pagamento di interessi relativamente ad obbligazioni possedute da soggetti non residenti in Italia, a condizione che questi siano residenti in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane (cd. "Paesi White List"). In tale ipotesi, si rendono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 239/1996. Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.461/1997 e successive integrazioni e modificazioni. Nessuna imposta sostitutiva è, altresì, dovuta sulle plusvalenze realizzate da obbligazioni possedute da soggetti non residenti in Italia, a condizione che gli obbligazionisti siano i beneficiari effettivi dei pagamenti e che siano residenti in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiani (cd. "Paesi White List"). Anche in tale ipotesi, si rendono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 239/1996.

Art. 10 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 11 – Rimborso anticipato

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente.

Art. 12 – Quotazione


Non è stata richiesta l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione su mercati regolamentati né su altri sistemi di negoziazione.

Art. 13 – Avvertenze per il sottoscrittore

Le obbligazioni offerte non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il disposto dell'art.1186 del Codice Civile non trova applicazione per il presente prestito obbligazionario.

Art. 14 – Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24.6.1998 n. 213 ed al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008). Il rimborso delle



obbligazioni ed il pagamento delle relative cedole verranno effettuati per il tramite della Monte Titoli SpA.

Qualora la data fissata per il pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Art. 15 – Legge applicabile e foro competente

Le obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Roma, 27.07.2015

imprebanca S.p.A.